

Ufficio D2 – **Disciplina del Commercio**

ALLE **CAMERE DI
COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA**

LORO SEDI

Prot. n. 512877 del 10/10/2001

ALLE **REGIONI**

- PRESIDENZA
- ASSESSORATO AL
COMMERCIO

LORO SEDI

**OGGETTO: Decreto legislativo 31.03.1998, n. 114, art. 10, comma 5.
Deliberazione 12 ottobre 2000, n. 344 della Conferenza
Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome.
Istruzioni relative alla modulistica univoca da utilizzare
per le comunicazioni e le autorizzazioni inerenti
l'esercizio dell'attività commerciale di cui agli articoli 7,
8, 9, 16, 17, 18, 19 e 28 del Decreto legislativo n. 114.**

AL **COORDINAMENTO
INTERREGIONALE**
C/O REGIONE LIGURIA

Via D'Annunzio, 113

16121 GENOVA

CIRCOLARE N. 3526/C

ALL' **ANCI**
Via dei Prefetti, 46

00186 ROMA

ALL' **UNIONCAMERE**
Piazza Sallustio, 21

00187 ROMA

ALLA CONFCOMMERCIO

Piazza G.G.Belli, 2

00153 ROMA

ALLA CONFESERCENTI

Via Nazionale, 60

00184 ROMA

ALL' ANCD

Via Chiana, 38

00198 ROMA

ALL' ANCC

Via Panaro, 14

00199 ROMA

ALLA CONFCOOPERATIVE

Borgo S:Spirito,78

00193 ROMA

La CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME, con deliberazione del 12 ottobre 2000, n. 344 (pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 209 alla G.U. n. 294 del 18 dicembre 2000), ha stabilito, su proposta della scrivente Amministrazione ed in attuazione del comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i contenuti della modulistica univoca relativa alle comunicazioni ed alle autorizzazioni previste dal citato decreto legislativo.

Tale deliberazione ha inoltre ravvisato l'opportunità di redigere tutte le istruzioni utili alla compilazione della modulistica in argomento, con apposita circolare, la cui stesura e relativa diffusione è a cura della scrivente Amministrazione.

Per la realizzazione di quanto sopra, la scrivente si è avvalsa della collaborazione di un gruppo tecnico di rappresentanti di tutti i soggetti pubblici e privati presenti all'interno dell'Osservatorio Nazionale sul commercio di cui all'art. 6, comma 1, lett. g), del già citato decreto legislativo n. 114.

A seguito dei lavori del predetto gruppo tecnico sono stati discussi i temi interpretativi proposti dalla scrivente correlati alla modulistica ed individuati gli

aspetti da sottolineare ai fini della compilazione dei moduli allegati alla citata Deliberazione.

La scrivente, pertanto, ha predisposto le specifiche istruzioni per la compilazione di ciascuno dei primi sette modelli dei nove deliberati (cfr. MOD.COM1 – MOD.COM2 – MOD.COM3 – MOD.COM4 – MOD.COM5 – MOD.COM6 – MOD.COM7 – MOD.COM8 – MOD.COM9)

Dei nove modelli su menzionati, infatti, i primi sette, che sono relativi alle comunicazioni e alle istanze dei soggetti interessati ad avviare una attività commerciale o a modificarne le caratteristiche, sono presentati all'ente locale competente per territorio; gli ultimi due, che concernono i titoli relativi all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche (nello specifico, il MOD. COM 8 riguarda l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e il MOD. COM 9 l'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante), sono di competenza dell'ente, competente per territorio, legittimato al rilascio.

Le istruzioni, distinte per modello sono contenute nell'allegato alla presente circolare e costituiscono parte integrante della stessa.

Premesso quanto sopra, si richiama l'attenzione su quanto evidenziato nel prosieguo, precisando, preliminarmente, che quanto contenuto al punto **1** è conseguente ad alcune modifiche normative intervenute in data successiva alla emanazione del citato decreto legislativo n. 114, nonché della Deliberazione della Conferenza permanente in premessa richiamata.

I punti **2** e **3** concernono aspetti applicativi di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 114.

Le precisazioni di cui ai punti **4** e **5**, infine, confermano quelle già contenute nella circolare 25.5.1999, n. 3465, e riguardano gli obblighi dei Comuni e delle Camere di commercio, nonché gli adempimenti a carico degli esercenti l'attività di commercio all'ingrosso, nei confronti del Registro delle imprese.

1. Dichiarazione mendace

Sul Supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Per effetto del predetto testo unico, a partire dalla data della sua entrata in vigore, è stata abrogata la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".

Conseguentemente il disposto di cui all'art. 26, comma 2, della legge 15, richiamato in calce al Quadro di autocertificazione, presente in tutti i modelli, è ora contenuto nell'art. 76 del citato Decreto n. 445.

Resta fermo che anche per effetto del predetto art. 76 (cfr. commi 1, 2, 3 e 4) la dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. Preposto.

Si fa riferimento ai dubbi espressi nel caso di compilazione dell'allegato B da parte del preposto e, nello specifico, degli eventuali requisiti che deve avere l'atto di preposizione.

Al riguardo, si precisa che con nota 23 dicembre 1999, n. 531937, la scrivente ha già avuto modo di chiarire come debba essere interpretata la locuzione "con apposito atto", utilizzata al punto 2.2 della Circolare 28 maggio 1999, n.3467 in merito a quanto previsto dall'art.5, comma 5, del decreto legislativo n. 114.

In detta nota si legge che *"la designazione della persona preposta all'attività commerciale, in quanto in possesso dei necessari requisiti professionali, ai fini del Registro Imprese e del R.E.A., viene documentata dalle dichiarazioni effettuate dalla stessa società negli appositi moduli, pubblicati sulla G.U.(..), da presentare al Comune in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 114/98."*

Infatti, la sottoscrizione del legale rappresentante di una società, riportata nel quadro "autocertificazione" della predetta modulistica, nonché la dichiarazione che i requisiti professionali sono posseduti da chi ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B - risultante nello stesso Quadro di autocertificazione al Secondo Riquadro n.d.r.- (da compilare solo per il commercio del settore alimentare), si configurano come attribuzione della relativa responsabilità ad un preposto, mentre la dichiarazione e la sottoscrizione del preposto stesso, effettuata nell'allegato B, si considerano come accettazione dell'incarico di affidamento.

Pertanto, non si ritiene necessario acquisire altra documentazione al riguardo a meno che, per circostanze interne alla società interessata, la stessa non abbia ritenuto di adottare atti formali, che per loro natura rispondono all'obbligo di iscrizione nel Registro imprese."

3. Cittadini stranieri extracomunitari

Nel caso di soggetti stranieri extracomunitari che intendano avviare un'attività commerciale, si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e nel Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante le norme di attuazione del predetto decreto legislativo.

Si richiama l'attenzione, altresì, sulla circolare 4 aprile 2000, n. 3484, reperibile sul sito Internet della scrivente Amministrazione, con la quale sono state fornite indicazioni sull'applicazione di quanto disposto dall'art. 26 del d. lgs. n. 268 e dall'art. 39 del D.P.R. n. 394.

4. Obblighi dei Comuni e delle Camere di commercio.

I Comuni, per la realizzazione del monitoraggio e dell'aggiornamento dei dati del Registro Imprese, sono tenuti ad inviare tempestivamente all'Ufficio del Registro Imprese della provincia di ubicazione dell'esercizio i provvedimenti di sospensione, di revoca dell'autorizzazione e le ordinanze di chiusura, nonché gli esiti di eventuali ricorsi.

Successivamente gli Uffici dei Registri Imprese informeranno i Comuni dell'avvenuta presentazione, da parte degli interessati, della domanda di iscrizione al Registro delle imprese o della denuncia al repertorio economico amministrativo (REA).

5. Commercio all'ingrosso.

Nella circolare 28.5.1999, n. 3467, al punto 1.1, la scrivente ha rammentato che "l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso dei prodotti appartenenti al settore non alimentare è subordinata, ai sensi dell'art. 5, comma 11, del decreto (n. 114), al possesso dei requisiti morali indicati nell'art. 5, comma 2. Qualora detta attività sia svolta nel settore merceologico alimentare l'esercizio della medesima è subordinato anche al possesso di uno dei requisiti professionali esplicitati nell'art. 5, comma 5, del decreto".

Ha precisato, altresì, che "Ai fini dell'avvio dell'attività non è prevista comunicazione al comune, né autorizzazione da parte del medesimo: pertanto la verifica del possesso dei requisiti prescritti deve essere effettuata dalla camera di commercio competente per territorio visto che l'operatore è tenuto alla presentazione di apposita domanda di iscrizione al Registro imprese, da effettuarsi, ai sensi del D.P.R. n. 581/95, entro un mese dall'inizio".

Conseguentemente a quanto sopra, le imprese interessate, unitamente alla domanda di iscrizione, sono tenute ad inoltrare il Quadro di autocertificazione e, ove occorrono, gli allegati A e B, compilati nelle parti che interessano.

La presente sostituisce la circolare 25.5.1999, n. 3465, avente ad oggetto "Istruzioni modulistica inerente le comunicazioni e le autorizzazioni di cui agli art. 7, 8 e 9 del D. lgs. 31.3.1998, n. 114".

Resta fermo, invece, considerato il contenuto, quanto precisato nella circolare 21 dicembre 1999, n. 3476, trasmessa ai Conservatori degli Uffici del Registro delle Imprese delle Camere di commercio, recante alcune indicazioni sulle modalità di registrazione delle informazioni contenute nella modulistica.

Si informa, altresì, che la presente circolare e i relativi allegati, contenenti le istruzioni alla compilazione dei modelli, sono disponibili sul sito **INTERNET** di questo Ministero alla pagina: **www.minindustria.it/dgcas/commercio/indice.htm**.

Alla medesima pagina sono, altresì, disponibili i modelli in discorso , i quali possono essere scaricati e compilati ai fini della presentazione.

Si invitano gli Uffici in indirizzo a voler dare la massima diffusione alla presente circolare ed alla modulistica di riferimento per migliorare ancor più il rapporto degli operatori commerciali con i Comuni e le Camere di commercio, ricordando a tutti gli interessati che è obbligatorio l'uso dei modelli redatti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Piero Antonio CINTI)

